



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Roma, 26/10/2007

All'O.S. UIL PA

SEDE

Prot. N. 77381

Allegati:

OGGETTO: diffida stragiudiziale

Con atto di diffida stragiudiziale codesta O.S. ha "invitato gli organi destinatari della presente, ciascuno per quanto di propria competenza, ad inviare, presso la sede della esponente organizzazione, tutti i documenti richiesti" in relazione:

- al contratto di appalto stipulato con la società EDS;
- al numero dei militari della Guardia di Finanza impiegati presso il MEF "in servizi di competenza di impiegati civili" ed all'eventuale corresponsione di trattamenti accessori;
- ai criteri di erogazione degli straordinari del personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro;
- ai costi complessivi dei servizi Sistema Controllo di Gestione, Sistema Gestione Risorse Umane e Protocollo;
- al rispetto delle pattuizioni stipulate con il Ministero da parte delle società appaltatrici.

Sul punto, ferma rimanendo la legittimità per un soggetto portatore di interessi pubblici o diffusi di accedere agli atti rispetto ai quali abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, va precisato che, qualora manchi uno specifico e diretto interesse da parte del richiedente, vale il generale divieto posto dall'articolo 24 comma 3 della legge n. 241/90 secondo cui "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Tale principio è stato altresì sottolineato dalla recente giurisprudenza secondo cui *"In materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, si deve evidenziare come l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti... deve essere personale e concreto, nonché ricollegabile alla persona che sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante. Pur non limitandosi, infatti, in ambiti ristretti l'interesse posto a fondamento della suddetta richiesta, si deve escludere che il diritto di accesso possa trasformarsi in uno strumento, per così dire, di "ispezione popolare", volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa (ciò, del resto, è stato previsto con la modifica successiva dell'art. 24, comma 3 della L. n. 241/1990, ove si dispone l'inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione)"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513).

Tanto premesso, in ordine al primo punto, pare opportuno ricordare che l'Amministrazione, con note 27/7/2006 prot. 58572 e 4/10/2006 prot. 73835, ha chiarito il ruolo della società EDS ed ulteriori informazioni, anche relative ad altre questioni legate alla gestione dell'informatica nel Ministero, sono state fornite alle OO.SS. negli incontri del 20/2/2007, del 18/5/2007 e del 31/5/2007.

Anche all'Ispettorato della Funzione Pubblica, che aveva richiesto chiarimenti sul tema, sono state trasmesse le medesime informazioni ritenute, evidentemente – non essendo pervenute ulteriori istanze – esaustive.

Con riferimento alla Guardia di Finanza, per gli Uffici di diretta collaborazione, la normativa prevede direttamente (art. 11, comma 2, del DPR n. 227/2003) che vi presti servizio, per funzioni di supporto, un contingente di militari appartenente a tale Corpo.

Risulta che un numero limitato di militari svolga, presso altri Dipartimenti, mansioni di autista per ragioni di sicurezza ed in considerazione della carenza di personale di tale profilo.

Circa il trattamento accessorio legato a prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, occorre distinguere tra quello individuato dall'art. 5 del predetto DPR e quello di cui all'art. 11.

Nel primo caso, infatti, l'indennità anche contrattualmente prevista è comprensiva pure delle prestazioni di lavoro straordinario rese mentre, nel secondo caso, si applicano le regole comuni.

Per quanto concerne "...esternalizzare le competenze del Service personale tesoro..." si riafferma che non è nei programmi dell'Amministrazione nessun tipo di esternalizzazione. Anzi, esistono piani per il "rafforzamento" del Service personale tesoro con risorse interne all'Amministrazione.

Le applicazioni gestione documentale, controllo di gestione, gestione amministrativa delle risorse umane non sono state mai gestite tramite il Service personale tesoro in quanto applicazioni che poggiano su piattaforme diverse sin dalla loro nascita.

L'Amministrazione, infine, vigila costantemente sul rispetto da parte delle società esterne delle pattuizioni convenute con il Ministero e, naturalmente, in caso di accertate inadempienze, vengono applicati tutti i rimedi previsti dai contratti.

Il Capo Dipartimento

(Giuseppina Baffi)

